

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

510.10

(Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (Stato 1° giugno 2020)

(Estratto)

Art. 12³⁰ Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:

- a. i servizi d'istruzione (art. 41–61);
- b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66);
- c. il servizio d'appoggio (art. 67–75);
- d. il servizio attivo (art. 76–91).
- e. obblighi generali fuori del servizio (art. 25).

Art. 25 Obblighi fuori del servizio⁵⁸

¹ Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

- a. custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione (art. 112);
- b.59 adempiere l'obbligo di notificazione (art. 27);
- c. assolvere il tiro obbligatorio (art. 63);
- d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio.

Art. 62 Sussidi della Confederazione

¹ La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell'istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell'esercito.¹⁰⁹

² Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell'organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.¹¹⁰

⁴ La Confederazione organizza corsi d'istruzione.

Art. 63 Tiro obbligatorio

¹ Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a.113 sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.

² Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.

³ Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto.

⁴ Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni.

⁵ Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro, con diritto al soldo.

⁶ La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali

Art. 125 Tiro fuori del servizio

¹ I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.

² I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.

³ Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

⁴ Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.²⁰⁶

Art. 133 Impianti di tiro

¹ I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

² Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr²²¹, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

³ Il DDPS emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.